



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2007
(OR. en)**

11486/07

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0129 (COD)**

**ENV 378
CODEC 757**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: POSIZIONE COMUNE definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE

**DIRETTIVA 2007/.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

del

**relativa a standard di qualità ambientale nel settore
della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE e 2000/60/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

¹ GU C 97 del 28.4.2007, pag. 3.

² Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e una minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.
- (2) Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente¹, si stabilisce che l'ambiente, la salute e la qualità della vita sono le principali priorità ambientali di detto programma e si sottolinea in particolare la necessità di formulare una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.
- (3) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque², definisce una strategia per combattere l'inquinamento idrico e invoca altre misure specifiche riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientale (SQA). La presente direttiva istituisce SQA conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.
- (4) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8 di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.

¹ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

² GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

- (5) Dal 2000 in poi sono stati adottati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli.
- (6) Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a norma dell'articolo 11 della medesima direttiva.
- (7) La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE¹, istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione, alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate. La Commissione dovrebbe proseguire il riesame dell'elenco di sostanze prioritarie, attribuendo alle sostanze una priorità d'intervento definita in base a criteri concordati che dimostrino il rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, tenuto conto del calendario previsto dall'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, e presentare eventuali proposte.

¹ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

- (8) Nell'ottica dell'interesse comunitario e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire, se necessario, norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, otto inquinanti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE¹, e appartengono al gruppo di sostanze per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare misure finalizzate a raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, fatti salvi gli articoli 2 e 4 della direttiva 2000/60/CE, non sono stati inseriti nell'elenco di sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.

¹ GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

- (9) Pertanto, le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini¹, nella direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio², nella direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini³, nella direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano⁴, e nella direttiva 86/280/CEE risulteranno superate e dovrebbero essere abrogate.
- (10) L'ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine e per questo motivo, per definire gli SQA è opportuno basarsi sui dati relativi agli effetti acuti e cronici delle sostanze. Ai fini di un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della salute umana è opportuno fissare SQA espressi come un valore medio annuo in grado di garantire una protezione nei confronti dell'esposizione a lungo termine e stabilire concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine.

¹ GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

² GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

³ GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

⁴ GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

- (11) Conformemente alle norme stabilite nella sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, nel verificare il rispetto degli SQA, compresi quelli espressi in termini di concentrazioni massime ammissibili, gli Stati membri possono introdurre metodi statistici quali il calcolo del percentile per ovviare ad anomalie (deviazioni estreme dalla media) e letture erronee, al fine di garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione. Per garantire la comparabilità del monitoraggio tra Stati membri, è opportuno prevedere l'introduzione di norme dettagliate relative a detti metodi statistici attraverso la procedura di comitato.
- (12) In questa fase è opportuno, per la maggior parte delle sostanze, limitare la definizione di SQA a livello comunitario alle sole acque di superficie. Per l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l'avvelenamento secondario a livello comunitario fissando SQA per le sole acque di superficie. È quindi opportuno fissare SQA per il biota a livello comunitario per queste tre sostanze. Per consentire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla loro strategia di monitoraggio, essi dovrebbero poter monitorare e applicare detti SQA per il biota oppure fissare SQA più severi per le acque superficiali che offrano lo stesso livello di protezione.

- (13) Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare a livello nazionale SQA per i sedimenti e/o il biota e applicare tali SQA anziché quelli per le acque di cui alla presente direttiva. Detti SQA dovrebbero essere fissati attraverso una procedura trasparente che comporti notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri, in modo da garantire un livello di protezione equivalente agli SQA per le acque fissati a livello comunitario. La Commissione dovrebbe riassumere tali notifiche nelle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/60/CE. Infine, poiché i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché consentono agli Stati membri di monitorare la presenza di alcune sostanze per valutare l'impatto sul lungo periodo delle attività antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri dovrebbero adottare misure, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, finalizzate a garantire che gli attuali livelli di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino in modo rilevante.
- (14) Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano¹, e gestire i corpi idrici superficiali utilizzati per l'estrazione di acqua potabile a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere attuata fatte salve tali disposizioni, che possono comportare la definizione di standard più rigorosi.
- (15) In prossimità degli scarichi da fonti puntuali le concentrazioni degli inquinanti sono di solito più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi di zone di mescolamento, a condizione che queste non compromettano la conformità del resto del corpo idrico superficiale ai relativi SQA. L'estensione delle zone di mescolamento dovrebbe essere limitata alla prossimità del punto di scarico ed essere proporzionata.

¹ GU L 330 del 5.12. 1998, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

- (16) Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale e di riduzione, definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/60/CE, e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un'operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda il considerare significativi le emissioni, gli scarichi e le perdite di origine antropica. Le scadenze per l'arresto o l'eliminazione graduale e la riduzione possono inoltre essere correlate soltanto ad un inventario. Dovrebbe altresì essere possibile valutare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 4 a 7 della direttiva 2000/60/CE. Serve del pari uno strumento adeguato per quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che derivano da processi naturali, poiché in questo caso sono impossibili sia l'arresto sia l'eliminazione graduale completi da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tali esigenze ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun distretto o parte di distretto idrografico situato nel suo territorio.
- (17) Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e per garantire che essi siano coerenti con altri strumenti esistenti nel campo della tutela delle acque di superficie, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti¹.

¹ GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

- (18) Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le principali voci presenti nell'inventario. È opportuno tuttavia tener conto del fatto che le perdite conseguenti all'applicazione di pesticidi possono variare notevolmente da un anno all'altro a causa del diverso tasso di irrorazione, ad esempio per le diverse condizioni climatiche. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per alcune sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari¹.
- (19) Per ottimizzare l'uso dell'inventario è opportuno fissare una scadenza entro la quale la Commissione dovrà verificare i progressi verso la conformità delle emissioni, degli scarichi e delle perdite agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/60/CE.
- (20) Vari Stati membri sono colpiti dall'inquinamento proveniente da una fonte esterna alla loro giurisdizione nazionale. È pertanto opportuno chiarire che uno Stato membro non violerebbe gli obblighi che gli derivano dalla presente direttiva in conseguenza del superamento di un SQA causato da detto inquinamento transfrontaliero, purché sussistano determinate condizioni e abbia fatto ricorso, ove opportuno, alle pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE.
- (21) Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria e, se del caso, presentare opportune proposte.

¹ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/50/CE della Commissione (GU L 202 del 3.8.2007, pag. 15).

- (22) Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio¹, del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio², e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi³, istituisce criteri per individuare le sostanze persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e le sostanze che destano preoccupazioni analoghe, in particolare le sostanze molto persistenti e altamente bioaccumulabili, di cui alla direttiva 2000/60/CE. Per garantire la coerenza della normativa comunitaria è opportuno che tali criteri siano i soli applicabili alle sostanze in fase di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/CE e che l'allegato X della direttiva 2000/60/CE sia sostituito di conseguenza.
- (23) Gli obblighi contemplati dalle direttive elencate nell'allegato IX della direttiva 2000/60/CE figurano già nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁴, e nella direttiva 2000/60/CE e, se gli SQA sono mantenuti o rivisti, deve essere garantito almeno lo stesso livello di protezione. Per adottare un approccio coerente alla problematica dell'inquinamento chimico delle acque di superficie e per semplificare e rendere più chiara la normativa comunitaria vigente in materia, è opportuno abrogare, a norma della direttiva 2000/60/CE e a decorrere dal 22 dicembre 2012, le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE.

¹ GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.

² GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

³ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁴ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

- (24) Le raccomandazioni di cui alla direttiva 2000/60/CE, in particolare quelle del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, sono state prese in considerazione.
- (25) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare, per loro stessi e nell'interesse della Comunità, le proprie tabelle, illustrando, per quanto possibile, la correlazione tra la presente direttiva e le misure di recepimento, e a pubblicarle.
- (26) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di SQA per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(28) In particolare, la Commissione ha il potere di modificare il punto 3 della parte B dell'allegato I. Tale misura di portata generale intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o ad integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbe essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione n. 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

Definizioni

Le definizioni stabilite nella direttiva 2000/60/CE si applicano ai fini della presente direttiva.

Articolo 3
Standard di qualità ambientale

1. Conformemente all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell'allegato I, parte A della presente direttiva, ai corpi idrici superficiali.

Gli Stati membri applicano gli SQA ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell'allegato I, parte B.

2. In alcune categorie di acque superficiali gli Stati membri possono decidere di applicare gli SQA per i sedimenti e/o il biota anziché quelli previsti all'allegato I, parte A. Gli Stati membri che optano per questa procedura:
 - a) applicano, per il mercurio e i relativi composti, un SQA di 20 µg/kg, e/o per l'esaclorobenzene, un SQA di 10 µg/kg e/o per l'esaclorobutadiene, un SQA di 55 µg/kg; questi SQA si applicano ai tessuti (peso a umido) per i quali si sceglie l'indicatore più appropriato tra pesci, molluschi, crostacei e altro biota;
 - b) fissano e applicano, per determinate sostanze, SQA diversi da quelli di cui alla lettera a) per i sedimenti e/o il biota. Questi SQA offrono almeno lo stesso livello di protezione offerto dall'SQA per le acque di cui all'allegato I, parte A;

- c) determinano, per le sostanze di cui alle lettere a) e b), la frequenza del monitoraggio nel biota e/o sedimenti. Tuttavia, il monitoraggio deve essere effettuato almeno una volta l'anno, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustificano un altro intervallo; e
- d) notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, le sostanze per le quali gli SQA sono stati fissati conformemente alla lettera b), le motivazioni e le basi per tale approccio, l'SQA alternativo stabilito, compresi i dati e il metodo utilizzati per definirli, le categorie di acque superficiali cui si applicherebbero, nonché la frequenza prevista del monitoraggio e il giustificativo di tale frequenza.

La Commissione include nelle relazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2000/60/CE un sommario delle notifiche di cui alla precedente lettera d) e alla nota (viii), parte A dell'allegato I.

3. Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota (con particolare attenzione per le sostanze n. 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 e 30) in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Essi adottano misure atte a garantire, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente.

Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo.

4. La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2000/60/CE e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed eventualmente propone che gli SQA che figurano nell'allegato I, parte A della presente direttiva siano sottoposti a revisione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, secondo il calendario previsto all'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE.
5. L'allegato I, parte B, punto 3 della presente direttiva può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione n. 1999/468/CE.

Articolo 4

Zone di mescolamento

1. Gli Stati membri possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico. Le concentrazioni di uno o più inquinanti nell'ambito di tali zone di mescolamento possono superare gli SQA applicabili qualora tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.

2. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento descrivono gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
3. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento assicurano che l'estensione di ciascuna di tali zone sia:
 - a) limitata alle vicinanze del punto di scarico;
 - b) proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina precedente, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g) della direttiva 2000/60/CE e da eventuali altre normative comunitarie pertinenti, conformemente all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare dopo che sia stata riveduta tale disciplina precedente.

Articolo 5

Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite

1. Utilizzando le informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell'allegato I, parte A della presente direttiva, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di un distretto idrografico all'interno del loro territorio.

2. Il periodo di riferimento per la stima dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 è un anno compreso tra il 2008 e il 2010.

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come media degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE.
4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi indicate all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l'analisi. Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento dell'analisi.

Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE.

5. La Commissione verifica entro il 2025 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall'inventario stiano facendo progressi verso l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv) della direttiva 2000/60/CE, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 di detta direttiva.

Articolo 6
Inquinamento transfrontaliero

1. Uno Stato membro non viola gli obblighi che gli impone la presente direttiva in seguito al superamento di un SQA se può dimostrare che:
 - a) il superamento è dovuto a una fonte di inquinamento al di fuori della sua giurisdizione nazionale;
 - b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero, si è trovato nell'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in questione; e
 - c) ha applicato il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE e, se del caso, ha fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6 di detta direttiva per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero.

2. Gli Stati membri ricorrono al meccanismo di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE per fornire alla Commissione le informazioni necessarie nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo e una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero nel piano di gestione del bacino idrografico in questione conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 7

Riesame

Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, quelle sull'inquinamento transfrontaliero, la Commissione riesamina la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, quali i controlli delle emissioni. Essa riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, corredandola, se del caso, di opportune proposte.

Articolo 8

Modifica della direttiva 2000/60/CE

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 9

Modifica delle direttive 82/176/CEE,

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE

1. L'allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE è soppresso.
2. Le voci della rubrica B delle sezioni da I a XI dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE sono soppresse.

Articolo 10
Abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE

1. Le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE sono abrogate con effetto dal 22 dicembre 2012.
2. Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15 della direttiva 2000/60/CE anziché applicare le disposizioni in materia delle direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 11
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

* GU: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva.

Articolo 12
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER LE SOSTANZE PRIORITARIE E PER ALCUNI ALTRI INQUINANTI

PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA)

AA: media annua

CMA: concentrazione massima ammissibile

Unità di misura: [µg/l]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ^I	SQA-AA ⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-AA ⁱ Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Altre acque di superficie
(1)	Alacloro	15972-60-8	0,3	0,3	0,7	0,7
(2)	Antracene	120-12-7	0,1	0,1	0,4	0,4
(3)	Atrazina	1912-24-9	0,6	0,6	2,0	2,0
(4)	Benzene	71-43-2	10	8	50	50
(5)	Difenilettere bromato ^{iv}	32534-81-9	0,0005	0,0002	non applicabile	non applicabile

¹ CAS: Chemical Abstracts Service.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ¹	SQA-AA ⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-AA ⁱ Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Altre acque di superficie
(6)	Cadmio e composti (in funzione della classe di durezza dell'acqua) ^v	7440-43-9	≤ 0,08 (Classe 1) 0,08 (Classe 2) 0,09 (Classe 3) 0,15 (Classe 4) 0,25 (Classe 5)	0,2	≤ 0,45 (Classe 1) 0,45 (Classe 2) 0,6 (Classe 3) 0,9 (Classe 4) 1,5 (Classe 5)	
(6 bis)	Tetracloruro di carbonio ^{vi}	56-23-5	12	12	non applicabile	non applicabile
(7)	Alcani, C10-13, cloro	85535-84-8	0,4	0,4	1,4	1,4
(8)	Clorfenvinfos	470-90-6	0,1	0,1	0,3	0,3
(9)	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03	0,03	0,1	0,1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ¹	SQA-AA ⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-AA ⁱ Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Altre acque di superficie
(9 bis)	Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin ^{vi} Dieldrin ^{vi} Endrin ^{vi} Isodrin ^{vi}	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6	$\Sigma=0,01$	$\Sigma=0,005$	non applicabile	non applicabile
(9 ter)	DDT totale ^{vii,vi}	non applicabile	0,025	0,025	non applicabile	non applicabile
	p,p'-DDT ^{vi}	50-29-3	0,01	0,01	non applicabile	non applicabile
(10)	1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	10	non applicabile	non applicabile
(11)	Diclorometano	75-09-2	20	20	non applicabile	non applicabile

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ¹	SQA-AA ⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-AA ⁱ Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Altre acque di superficie
(12)	Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	1,3	non applicabile	non applicabile
(13)	Diuron	330-54-1	0,2	0,2	1,8	1,8
(14)	Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0005	0,01	0,004
(15)	Fluorantene	206-44-0	0,1	0,1	1	1
(16)	Esaclorobenzene	118-74-1	0,01 ^{viii}	0,01 ^{viii}	0,05	0,05
(17)	Esaclorobutadiene	87-68-3	0,1 ^{viii}	0,1 ^{viii}	0,6	0,6
(18)	Esaclorocicloesano	608-73-1	0,02	0,002	0,04	0,02
(19)	Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,3	1,0	1,0
(20)	Piombo e composti	7439-92-1	7,2	7,2	non applicabile	non applicabile

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ¹	SQA-AA ⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-AA ⁱ Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Altre acque di superficie
(21)	Mercurio e composti	7439-97-6	0,05 ^{viii}	0,05 ^{viii}	0,07	0,07
(22)	Naftalene	91-20-3	2,4	1,2	non applicabile	non applicabile
(23)	Nichel e composti	7440-02-0	20	20	non applicabile	non applicabile
(24)	Nonilfenolo (4-Nonilfenolo)	104-40-5	0,3	0,3	2,0	2,0
(25)	Octilfenolo (1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo)	140-66-9	0,1	0,01	non applicabile	non applicabile
(26)	Pentaclorobenzene	608-93-5	0,007	0,0007	non applicabile	non applicabile
(27)	Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4	0,4	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ¹	SQA-AA ⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-AA ⁱ Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Altre acque di superficie
(28)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ^{ix}	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
	Benzo(a)pirene	50-32-8	0,05	0,05	0,1	0,1
	Benzo(b)fluorantene	205-99-2	Σ=0,03	Σ=0,03	non applicabile	non applicabile
	Benzo(k)fluorantene	207-08-9				
	Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	Σ=0,002	Σ=0,002	non applicabile	non applicabile
	Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5				
(29)	Simazina	122-34-9	1	1	4	4
(29 bis)	Tetracloroetilene ^{vi}	127-18-4	10	10	non applicabile	non applicabile
(29ter)	Tricloroetilene ^{vi}	79-01-6	10	10	non applicabile	non applicabile

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ¹	SQA-AA ⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-AA ⁱ Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Acque superficiali interne ⁱⁱ	SQA-CMA ⁱⁱⁱ Altre acque di superficie
(30)	Tributilstagno (composti) (Tribulstagno catone)	36643-28-4	0,0002	0,0002	0,0015	0,0015
(31)	Triclorobenzene	12002-48-1	0,4	0,4	non applicabile	non applicabile
(32)	Triclorometano	67-66-3	2,5	2,5	non applicabile	non applicabile
(33)	Trifluralin	1582-09-8	0,03	0,03	non applicabile	non applicabile

-
- i Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (AA-SQA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
- ii Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
- iii Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (CMA-SQA). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli CMA-SQA, si ritiene che i valori AA-SQA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scariche continue, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.
- iv Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromati" (voce n. 5) elencate nella decisione n. 2455/2001/CE, viene fissato un SQA solo per i congeneri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

- v Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: Classe 1: <40 mg CaCO₃/l, Classe 2: da 40 a <50 mg CaCO₃/l, Classe 3: da 50 a <100 mg CaCO₃/l, Classe 4: da 100 a <200 mg CaCO₃/l e Classe 5: ≥200 mg CaCO₃/l).
- vi Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui SQA sono identici a quelli fissati nella normativa applicata prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.
- vii Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(*p*-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(*o*-clorofenil)-2-(*p*-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(*p*-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(*p*-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
- viii Se non applicano SQA per il biota, gli Stati membri introdurranno SQA più rigorosi per le acque al fine di ottenere lo stesso livello di protezione rispetto agli SQA per il biota di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Essi notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE la motivazione e la base del ricorso a tale approccio, gli SQA alternativi per le acque fissati, inclusi i dati e la metodologia utilizzata per ottenerli nonché le categorie di acque superficiali a cui si applicheranno.
- ix Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28) è applicabile ogni singolo SQA, devono cioè essere rispettati l'SQA per il benzo(a)pirene, l'SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e l'SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

PARTE B: APPLICAZIONE DEGLI SQA DI CUI ALLA PARTE A

1. Colonne 4 e 5 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni rilevate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard prescritto.

Il calcolo della media aritmetica e il metodo analitico utilizzato devono essere conformi alla decisione .../... della Commissione, del ...*, che adotta specifiche tecniche per il controllo chimico e la qualità dei risultati delle analisi conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, nonché alla metodologia per applicare un SQA quando non sia disponibile alcun metodo analitico appropriato che rispetti i criteri minimi di efficienza.

2. Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli CMA-SQA significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

* Nota per la GU: inserire numero e data della decisione.
¹ GU L

Tuttavia, conformemente alla sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire il grado di attendibilità e di precisione per determinare la conformità al relativo CMA-SQA. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

3. Gli SQA definiti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio e il nichel (di seguito "metalli"). Per i metalli l'SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 µm o altro pretrattamento equivalente.

Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA, gli Stati membri possono tener conto di questi fattori:

- a) le concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti se impediscono la conformità al valore fissato per l'SQA, e
- b) la durezza, il pH o altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.

ALLEGATO II

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal seguente :

"ALLEGATO X ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE

Numero	Numero CAS ¹	Numero UE ²	Denominazione della sostanza prioritaria *	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(1)	15972-60-8	240-110-8	Alacloro	
(2)	120-12-7	204-371-1	Antracene	X
(3)	1912-24-9	217-617-8	Atrazina	
(4)	71-43-2	200-753-7	Benzene	
(5)	non applicabile	non applicabile	Difeniletere bromato**	X ***
	32534-81-9	non applicabile	Pentabromodifeniletere (Congeneri 28, -47, -99, -100, -153 e -154)	
(6)	7440-43-9	231-152-8	Cadmio e composti	X
(7)	85535-84-8	287-476-5	Alcani, C ₁₀₋₁₃ , cloro**	X
(8)	470-90-6	207-432-0	Clorfenvinfos	
(9)	2921-88-2	220-864-4	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	
(10)	107-06-2	203-458-1	1,2-dicloroetano	

¹ CAS: Chemical Abstracts Services.

² Numero UE: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

Numero	Numero CAS ¹	Numero UE ²	Denominazione della sostanza prioritaria *	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(11)	75-09-2	200-838-9	Diclorometano	
(12)	117-81-7	204-211-0	Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)	
(13)	330-54-1	206-354-4	Diuron	
(14)	115-29-7	204-079-4	Endosulfan	X
(15)	206-44-0	205-912-4	Fluorantene ****	
(16)	118-74-1	204-273-9	Esaclorobenzene	X
(17)	87-68-3	201-765-5	Esaclorobutadiene	X
(18)	608-73-1	210-158-9	Esaclorocicloesano	X
(19)	34123-59-6	251-835-4	Isoproturon	
(20)	7439-92-1	231-100-4	Piombo e composti	
(21)	7439-97-6	231-106-7	Mercurio e composti	X
(22)	91-20-3	202-049-5	Naftalene	
(23)	7440-02-0	231-111-14	Nichel e composti	
(24)	25154-52-3	246-672-0	Nonilfenolo	X
	104-40-5	203-199-4	4-nonilfenolo*	X

Numero	Numero CAS ¹	Numero UE ²	Denominazione della sostanza prioritaria *	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(25)	1806-26-4	217-302-5	Octilfenolo	
	140-66-9	non applicabile	(1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo) *	
(26)	608-93-5	210-172-5	Pentaclorobenzene	X
(27)	87-86-5	231-152-8	Pentaclorofenolo	
(28)	non applicabile	non applicabile	Idrocarburi policiclici aromatici	X
	50-32-8	200-028-5	(Benzo(a)pirene)	X
	205-99-2	205-911-9	(Benzo(b)fluorantene)	X
	191-24-2	205-883-8	(Benzo(g,h,i)perilene)	X
	207-08-9	205-916-6	(Benzo(k)fluorantene)	X
	193-39-5	205-893-2	(Indeno(1,2,3-cd)pirene)	X
(29)	122-34-9	204-535-2	Simazina	
(30)	non applicabile	non applicabile	Tributilstagno (composti)	X
	36643-28-4	non applicabile	Tributilstagno-catione	X

Numero	Numero CAS ¹	Numero UE ²	Denominazione della sostanza prioritaria *	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(31)	12002-48-1	234-413-4	Triclorobenzeni	
(32)	67-166-3	200-663-8	Triclorometano (cloroformio)	
(33)	1582-09-8	216-428-8	Trifluralin	

* Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito con il metodo analitico.

** Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

*** Solo pentabromodifenil etere (numero CAS 32534-81-9).

**** Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.